

GIUSTIZIA

Carcere duro, calano i detenuti

Castellaneta e Negri ► pagina 11

Nel 2008. Fra i 37 decreti di annullamento anche alcuni nomi di spicco della criminalità

Le modifiche. Alfano ha messo al lavoro l'ufficio legislativo del ministero

Si svuotano le celle del 41-bis

In aumento i provvedimenti di revoca - Restrizioni in arrivo

Giovanni Negri

■ Detenuti in calo. Decreti di revoca in aumento come le polemiche. All'orizzonte nuovi cambiamenti strutturali e, nell'immediato, misure più restrittive. Sul 41-bis è emergenza continua. Rilanciata negli ultimi mesi da una lista di decisioni dei tribunali di sorveglianza che hanno cancellato il regime di "carcere duro" a carico di noti boss della criminalità organizzata. Da ultimo Antonino Madonia, il capofamiglia di Palermo Resuttana, condannato, tra l'altro, per gli omicidi di Carlo Alberto Dalla Chiesa e di Ninni Cassarà. Una decisione quella del tribunale di sorveglianza sulla quale è intervenuto d'urgenza il ministro della Giustizia Angelino Alfano per ripristinare le misure di isolamento. Ma nei primi sei mesi del 2008 i 37 provvedimenti di revoca del 41-bis hanno interessato criminali come Arcangelo Piromalli della 'ndrangheta di Gioia Tauro, come il re del contrabbando napoletano Costantino Sarno oppure il capo camorrista Salvatore Luigi Graziano o ancora Giuseppe Barranca e Gioacchino Calabrò condannati per le stragi mafiose del 2003 di Milano e Firenze.

A essere interessati sono stati tribunali di sorveglianza di tutta Italia, da Roma a Torino: gli ultimi dati resi disponibili dal ministero segnalano che dal 2004 al 2006 i decreti annullati sono quasi triplicati passando dai 34 del 2004 agli 89 del 2006. A fron-

te della crescita dei provvedimenti che negano la proroga del 41-bis, che non è misura strutturale visto che viene applicata inizialmente per due anni e deve poi essere periodicamente rinnovata, va segnalata la netta diminuzione del numero dei condannati soggetti alle restrizioni. In 5 anni il calo è stato sensibile: dal picco toccato nel 2002 quando a dicembre i detenuti erano in tutto 678, i dati del ministero ad agosto 2008 segnalano la soggezione al regime detentivo speciale di 582 persone (575 uomini e 7 donne). Di queste la stragrande maggioranza (510) si trova reclusa in violazione dell'articolo 416-bis del Codice penale, che colpisce gli appartenenti a organizzazioni criminali. Tra queste è la camorra, con 202 presenze, a essere la più colpita dalle misure, mentre cosa nostra ha 182 esponenti tra i ragni del 41-bis, la 'ndrangheta 101.


L'allarme lanciato da investigatori e pubblici ministeri ha indotto lo stesso Alfano a preannunciare un futuro intervento del ministero per rendere più complesso il rifiuto della proroga del trattamento. E tutto questo mentre in Parlamento sono già stati depositati disegni di legge con l'obiettivo di aggan-

ciare la condanna al "carcere duro" alla sola pericolosità del detenuto, come se si trattasse di un'ordinaria misura di prevenzione, e non alla necessità di interrompere i legami sul territorio con le organizzazioni criminali di appartenenza.

Ed è sulla persistenza dei legami o della possibilità di contatti con le associazioni criminali che si gioca la partita delle modifiche. Perché, rispetto a una norma che è stata resa stabile nel nostro ordinamento solo da sei anni, alla fine del 2002, a fare testo sono pronunce della Corte di cassazione che, nel corso del tempo, hanno assunto una fisionomia sempre più incline a smontare teoremi di ministero e pubblica accusa sulla persistenza del rischio che giustifica la conservazione del trattamento afflittivo. A testimoniare i due diversi orientamenti due pronunce della Corte, entrambe recenti e successive al 2002. Con la sentenza n. 3947 del 2005 i tribunali di sorveglianza venivano invitati a valutare con attenzione le informazioni arrivate dalle autorità sull'esistenza di un rischio attuale, diffidando di quelle notizie che riproducono il semplice profilo biografico delinquenziale dell'interessato senza valutare l'eventuale dissolvimento dell'organizzazione di appartenenza o l'efficacia del trattamento carcerario o ancora la durata della soggezione al regime differenziato. In senso opposto la sentenza n. 163 del 2007 con la quale si limitava l'incidenza del fattore tempo e dei risultati del trattamento penitenziario.

È di fronte a questi orientamenti che Alfano ha messo al lavoro l'ufficio legislativo di via Arenula con l'obiettivo anche di uniformare la giurisprudenza, affidando invece da luglio a una circolare il compito di restringere ulteriormente le possibilità di contatto tra i boss sottoposti nello stesso carcere al 41-bis.

L'identikit dei reclusi



Nota: dati aggiornati all'8 agosto 2008

Fonte: ministero della Giustizia (Dap)